

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

Il Giudice

nel procedimento di concordato semplificato n.2/2023 promosso da

Ha emesso il seguente	
	DECRETO

premesso che con ricorso ex art. 25-sexies CCII, depositato il 4 agosto 2023, la società ha depositato ricorso per l'omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, formulando altresì istanza di applicazione delle misure protettive previste dall'art. 54, comma 2, CCII e ciò al fine di non vedere medio tempore compromessi i presupposti di fattibilità della proposta e del piano presentati;

considerato che il Tribunale, con decreto dell'11 agosto 2023 ha disposto l'acquisizione, a cura della Cancelleria, della relazione finale dell'esperto resa all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi (6558/2022 R.G Vol.Giur.) e ha fissato il termine di trenta giorni per il deposito del suo parere da parte dell'esperto dr. , con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle

garanzie offerte, omettendo di provvedere sull'istanza di conferma delle misure protettive; osservato che con istanza del 28 agosto 2023;

osservato che con istanza depositata il 28 agosto 2023 la ricorrente ha reiterato la richiesta urgente di conferma delle misure protettive previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII per la durata massima di 120 giorni e, in subordine, ha richiesto la concessione di misure cautelari aventi contenuto analogo alle misure protettive previste dall'art. 54, primo e secondo periodo, CCII per la durata di 120 giorni, permanendo le esposte esigenze di tutela del patrimonio sociale in funzione della fattibilità del piano e della proposta di concordato semplificato e onde evitare la cessazione degli effetti protettivi per il disposto dell'art. 55, comma 3, CCII;



valutato che l'art. 54, comma 2, CCII disciplina l'accesso alla protezione del patrimonio dell'imprenditore nel corso di tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza, tra cui va ricompreso anche il concordato semplificato;

rilevato, infatti, che detto strumento è incluso nella definizione dell'art. 2, lettera m-bis) CCII in quanto procedura volta "alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata" ed è anche espressamente richiamato dall'ultimo comma dell'art. 40 CCII;

osservato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2023 n.9730), quand'anche in tema della competenza, ha già avuto modo di affermare che sebbene la disciplina del concordato semplificato sia connotata da talune specificità è a tutti gli effetti una procedura concorsuale a cui possono essere estese, laddove non incompatibili, le norme sul concordato preventivo;

ritenuto, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame il disposto degli articoli 54 e 55 CCII;

considerato che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40 CCII, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle imprese, i creditori non possono "iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e che "dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata";

notato che il procedimento previsto dall'art. 55, comma 3, CCII, in ipotesi di conferma delle misure protettive richiesta in sede di proposizione della domanda di accesso ad uno strumento, non impone la fissazione di specifica udienza ma al più l'acquisizione di sommarie informazioni ove la documentazione allegata non fosse sufficiente per la decisione demandata;

alla luce della relazione dell'esperto stimatore agli atti e del giudizio di ritualità della domanda già formulato dal Tribunale è opportuno che l'imprenditore possa usufruire delle misure protettive richieste al fine di non pregiudicare il buon esito della procedura introdotta;

valutato che, alla stregua degli atti, tenuto conto delle misure protettive già fruite nel corso della composizione negoziata, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste per giorni 120;

visti gli artt. 25-sexies, 54, 55 CCII,

conferma

le misure protettive richieste dalla società far tempo dalla pubblicazione della domanda sino al 6 dicembre 2023. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bergamo, 29 agosto 2023